

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 1451

Anno: 2016

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 29/12/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Luciano	CALAMARO	Presidente
Angela	SILVERI	Consigliere
Piero Carlo	FLOREANI	Consigliere
Daniela	ACANFORA	Consigliere
Francesca	PADULA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-sull'appello iscritto al n. **49516** del registro di segreteria, proposto da Pontani Enzo rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Di Tonno e Marco Zincani, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Dora n. 1, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli;

contro

-la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna tra gli altri, nei confronti dell'istante;

-la Procura generale della Corte dei conti

e, nei confronti

di Segatto Monica ed altri

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna n. 29/015/R depositata il 25 marzo 2015.

-sull'appello iscritto al n. **49515** del registro di segreteria, proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna

contro

Pontani Enzo rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Di Tonno e Marco Zincani, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Dora n. 1, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli;

e, nei confronti

di Segatto Monica e altri

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna n. 29/015/R depositata il 25 marzo 2015.

Visti gli altri atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2016 il relatore Presidente Luciano Calamaro, l'avvocato Di Tonno per l'appellante ed il rappresentante della Procura Generale nella persona del Vice Procuratore Generale Antonio Ciaramella.

Fatto

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna ha condannato, unitamente ad altri soggetti, il sig. Pontani Enzo nella sua qualità di dipendente del Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la qualifica di agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Ferrara, al pagamento dell'importo di euro 224.512,18, oltre spese di giustizia liquidate complessivamente in euro 1.778,34, in relazione alla rispettiva quota di responsabilità con riferimento agli altri condannati.

L'affermazione di responsabilità è avvenuta a titolo di colpa grave ed è collegata al risarcimento di euro 1.948.184,95 corrisposto agli aventi diritto del sig. Aldrovandi Federico, deceduto a seguito di un'operazione di polizia eseguita il 25 settembre 2005, in esecuzione della transazione stipulata tra gli eredi e l'Amministrazione (decreto ministeriale del 28 settembre 2010).

Il Pontani ha censurato con appello ritualmente proposto la sentenza di primo grado sotto diversi profili.

Ha altresì richiesto di avvalersi del beneficio previsto dall'art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna ha proposto appello incidentale chiedendo (peraltro con riferimento ad omologa posizione di altro condannato) che la detta richiesta sia dichiarata inammissibile e censurando sotto diversi aspetti la statuizione di prime cure.

All'esito della camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015, questa Sezione giurisdizionale centrale di appello, con decreto n. 58/2015 depositato il 29 dicembre 2015, accoglieva la richiesta presentata dal ricorrente e, per l'effetto, determinava la somma dovuta a favore del Ministero dell'interno per la definizione del giudizio d'appello mediante la procedura prevista dall'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nell'importo di euro 67.353,65 oltre euro 711,34, con versamento a favore dello Stato, per le spese del giudizio di primo grado.

Con lo stesso decreto veniva fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione il termine per il versamento degli importi sopra indicati e nei successivi trenta giorni quello entro il quale l'appellante aveva l'onere di depositare, in originale, la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti.

Con atto depositato in data 25 marzo 2016, la difesa dell'appellante ha prodotto la ricevuta di bonifico di euro 67.353,65 in favore del Ministero dell'interno e la relativa quietanza, e l'originale del bollettino di pagamento di euro 711,34 a favore della Tesoreria centrale dello Stato.

Con atto in data 5 aprile 2016 la Procura Generale, preso atto dell'avvenuto adempimento della controparte, ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio liquidando le spese del secondo grado.

Alla pubblica udienza le parti hanno chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto e revocato il sequestro conservativo disposto in primo grado.

Considerato in

DIRITTO

L'articolo 1, commi 231 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che: "Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i

soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello”.

L'appellante ha prodotto la documentazione attestante il pagamento degli importi indicati nel decreto n. 58/2015 depositato il 29 dicembre 2015.

Il giudizio risulta pertanto definito dalla citata data del 25 marzo 2016, data in cui l'istante ha provveduto al deposito della succitata.

Alla definizione del giudizio segue la revoca del sequestro disposto in prime cure e la declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore regionale.

Le spese del giudizio di secondo grado gravano sull'appellante.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello: - dichiara definito il giudizio sull'appello in epigrafe a decorrere dal 25 marzo 2016;

-revoca il sequestro conservativo disposto in primo grado;

- dichiara inammissibile l'appello del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna.

Le spese del presente grado gravano sull'appellante e sono liquidate in euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016.

Il Presidente estensore

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 29 DIC. 2016

Il Dirigente

Dott.ssa Daniela D'Amaro

F.to Daniela D'Amaro